

**CRITERI PER LA DEROGA AL LIMITE
DELLA FREQUENZA AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO**

Documento approvato dal Collegio dei Docenti del giorno 13 settembre 2022 con delibera n. 6

Per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, si applica la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Tale disposizione prevede che ***"... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"***.

Di seguito la tabella indica l'orario annuale curricolare e obbligatorio per la validità dell'anno, riferito ai diversi corsi dell'Istituto e il limite massimo delle ore di assenza consentite:

Ore settimanali di corso	Monte ore annuale	Limite massimo di assenze consentite (¼)
27	891	222 ore
28,5	941	235 ore
30	990	248 ore
31,5	1040	260 ore

Corsi a 27 ore settimanali: 1°e 2° Liceo Scientifico tradizionale, 1°e 2° Liceo Scienze applicate

Corsi a 30 ore settimanali: 3°, 4° e 5° Liceo Scientifico tradizionale, 3°, 4° e 5° Liceo Scienze applicate

Corsi a 30 ore settimanali: 1°e 2° Liceo Scientifico Cambridge – C1 curricolare,

Corsi a 28,5 ore settimanali: 1°, 2° Liceo Scientifico - IGCSE curricolare,

Corsi a 31,5 ore settimanali: 3° Liceo Scientifico - IGCSE curricolare

Per gli studenti che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) il monte ore personalizzato è decurtato di 33 ore.

I criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza definiti dal Collegio dei Docenti sono i seguenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato italiano che considerano il sabato come giorno di riposo.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, **a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.** Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo" (art. 14 co. 7 DPR 122/2009).

Il Consiglio di Classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Nei casi di rischio di non ammissione, prima degli scrutini intermedi e finali verranno fornite puntuali informazioni ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. (C.M. n. 20 prot. n. 1483 del 4 marzo 2011).

Le comunicazioni saranno trasmesse tramite:

- Registro elettronico Axios
- Circolare informativa